



# Messaggio Municipale N° 476/2020

## Richiesta di approvazione variante di PR

*“Variante di Piano Regolatore Zone di pericolo”.*

19 ottobre 2020

**Commissioni competenti:**

Commissione opere pubbliche

Commissione delle petizioni



## **Sommario**

1. Premessa
2. Stato della pianificazione
3. Cronologia
4. Gli aspetti giuridici
5. I pericoli
6. Contenuti della variante
7. Conclusioni
8. Dispositivo

## 1. Premessa

La procedura di pianificazione è allestita in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e seguenti della Legge sullo Sviluppo Territoriale (LST) del 21 giugno 2011 per la procedura ordinaria.

## 2. Stato della pianificazione

L'ultima revisione generale del Piano Regolatore di Arbedo-Castione è stata approvata dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 2284 del 14 maggio 2002.

Alcune varianti ordinate tramite l'approvazione precedente sono state approvate dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 1036 del 7 marzo 2006.

Una revisione parziale del Piano Regolatore di Arbedo-Castione è stata parzialmente approvata dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 6003 del 23 dicembre 2015.

## 3. Cronologia

In data 10 febbraio 2020 (risoluzione numero 0201\2020) il Municipio ha deliberato ad uno studio di pianificazione e urbanistica il mandato per l'allestimento della variante di Piano Regolatore "Zone di Pericolo" per l'esame preliminare al Dipartimento del Territorio.

In data 8 luglio 2020 il Dipartimento recapita al Municipio di Arbedo-Castione l'esame preliminare ed il rapporto di pianificazione controfirmato.

Dal 25 agosto 2020 al 23 settembre 2020 la variante è stata pubblicata presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Arbedo-Castione. La procedura d'informazione e partecipazione è stata pubblicata agli albi comunali, all'albo online, sul Foglio Ufficiale e sui giornali in data 18 agosto 2020.

Durante il periodo di pubblicazione i proprietari dei mappali 737 RFD, 738 RFD e 739 RFD rappresentati dall'avvocato Laura Loser hanno formulato delle osservazioni.

Lo scrivente Municipio in data 08 ottobre 2020 con risoluzione municipale 1379\2020 ha risposto alle osservazioni del legale confermando la bontà della variante di Piano Regolatore.

## 4. Gli aspetti giuridici

La Legge sui Territori soggetti a Pericoli Naturali (in seguito LTPN) è entrata in vigore nel 1990 e stabilisce i criteri per l'allestimento dei Piani delle Zone di Pericoli (in seguito PZP) e l'iter per la loro adozione.

Secondo la LTPN, il PZP deve essere pubblicato per un periodo di tre mesi. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Stato. Evasi gli eventuali

ricorsi, il Consiglio di Stato adotta il PZP contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

L'appartenenza di un fondo al PZP è menzionata nel Registro Fondiario Definitivo. Per prassi cantonale sono oggetto di menzione unicamente le particelle esposte, anche solo parzialmente, a pericolo di grado elevato e medio.

In particolare, l'adozione avviene attraverso il coinvolgimento della popolazione e dei proprietari nella misura in cui i PZP sono stati tutti adottati dal Consiglio di Stato. Va subito segnalato che le zone di pericolo che sono oggetto della presente variante di Piano Regolatore sono già note a tutti perché già pubblicate e approvate.

In base all'articolo 20 capoverso 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (in seguito Lst) le Zone di Pericolo devono essere riportate nel Piano Regolatore e più precisamente nel Piano delle Zone.

Nel dicembre 2014 il Dipartimento del Territorio ha emanato una linea guida per l'allestimento del Regolamento edilizio in cui sono proposte le norme relative alle diverse tipologie di pericolo. Questa direttiva dovutamente aggiornata in relazione alle situazioni locali è riportata nelle **Norme di Attuazione al Piano Regolatore** (in seguito NAPR) le quali definiscono le condizioni edificatorie in funzione del grado di pericolo.

## 5. I pericoli

### L'alluvionamento

Il PZP del fiume Ticino è stato adottato il 19 agosto 2014 ha evidenziato pericoli di grado alto e medio che andavano a interessare in particolare la zona industriale di Castione. Il mancato coordinamento temporale tra l'esecuzione delle opere di arginatura e l'iter di pianificazione avevano portato il Consiglio di Stato a non approvare le varianti relative alla nuova pianificazione del comparto industriale. Successivamente i lavori di arginatura necessari sono stati eseguiti, il che ha comportato l'aggiornamento del PZP che il Consiglio di Stato ha adottato il 30 gennaio 2019.

Il PZP aggiornato mette in evidenza che la realizzazione dell'arginatura ha permesso di limitare il grado di pericolo in corrispondenza delle zone edificabili ad un grado residuo sia in corrispondenza della zona industriale che della zona residenziale a monte della ferrovia lungo la sponda destra della Moesa.

Il Piano delle zone pericolo di alluvionamento della Moesa è stato adottato dal Consiglio di Stato in data 19 agosto 2014.

Analogamente a quanto detto a proposito del fiume Ticino la zona edificabile sulla sponda destra del fiume Moesa è interessata da un pericolo residuo.

Lungo la sponda sinistra per contro le zone edificabili non sono toccate da nessuna zona di pericolo dovute alla presenza del fiume in oggetto.

Il PZP del riale Traversagna è stato adottato dal Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2015.

Fatta eccezione per l'alveo assegnato evidentemente ad una zona di pericolo elevato, unicamente la sponda sinistra lungo Via Taiada è puntualmente toccata da un pericolo di grado medio e di grado basso, ma non concernono le zone edificabili.

Il PZP dei riali minori è stato adottato dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2015. Anche per questo tipo di pericoli non sono state individuate situazioni che possano precludere l'edificazione.

Le zone oggetto al ruscellamento superficiale sono riportate a carattere indicativo. Esse interessano quei comparti che in caso di forti precipitazioni sono soggette al ruscellamento delle acque superficiali e che in genere si disperdono sul terreno oppure si riversano lungo le strade dove vengono raccolte.

#### La caduta sassi e i crolli di roccia

Lungo i versanti pedemontani il comprensorio è interessato da fenomeni di caduta sassi e crolli di roccia. Il PZP in oggetto è stato adottato dal Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2015 rispettivamente il 30 gennaio 2019.

Il piano della variante riporta pure i limiti delle zone di pericolo a carattere indicativo che non sono state riprese nell'ambito della procedura specifica ma che sono state individuate e che sono complementari alle zone accertate.

#### Lo scivolamento profondo

Tra i pericoli a carattere indicativo, lo scivolamento profondo viene abbinato alla frana del Motto Arbino staccatasi nel 1928 dalla sponda sinistra della Valle di Arbedo. Questa frana è costantemente monitorata.

Sempre lungo la Valle d'Arbedo ed in particolare in corrispondenza della Traversagna e di alcuni riali laterali sono segnalati dei pericoli di flusso di detrito derivanti dal materiale sciolto che compone la frana.

## **6. Contenuti della variante**

La variante alle NAPR prevede la sostituzione del contenuto dell'articolo 22 e l'adozione di nuovi articoli in funzione della tipologia e del grado del pericolo.

### **Art. 22 - Zone di pericolo**

Il Piano del paesaggio, delle zone e delle EAP definisce le zone di pericolo.

### **Art. 22 bis - Zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito, erosione)**

#### *1. Pericolo elevato*

<sup>1</sup> Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

<sup>2</sup> Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempite le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e
- b) nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterna (es. muri di deviazione, ecc.).

<sup>3</sup> Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa.

*II. Pericolo medio*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) sono realizzate adeguate opere di premunizione e, se del caso,
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

<sup>2</sup> Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.

*III. Pericolo basso*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

<sup>2</sup> Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

*IV. Pericolo residuo*

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

*V. Costruzioni sensibili*

<sup>1</sup> Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.

<sup>2</sup> Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

<sup>3</sup> Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse a condizione che:

- a) non si attenda un evento estremo di intensità elevata e,
- b) siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

*VI. Disposizioni comuni*

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

**Art. 22 ter - Zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamenti, fenomeni complessi)**

*I. Pericolo elevato*

<sup>1</sup> Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

<sup>2</sup> Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi,
- b) sono realizzate adeguate misure di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e
- c) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni.

<sup>3</sup> La manutenzione ordinaria è ammessa.

#### *II. Pericolo medio*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) sono realizzate adeguate misure di premunizione dell'edificio e, se del caso,
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.

<sup>2</sup> La manutenzione ordinaria è ammessa.

#### *III. Pericolo basso e residuo*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

<sup>2</sup> Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.

#### *IV. Costruzioni sensibili*

<sup>1</sup> Nelle zone esposte a pericolo elevato e residuo sono vietate costruzioni sensibili.

<sup>2</sup> Nelle zone esposte a pericolo medio, esse sono ammesse se sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.

<sup>3</sup> Nelle zone esposte a pericolo basso, tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

#### *V. Disposizioni comuni*

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

### **Art. 22 quater - Zona esposta a pericolo di spostamenti permanenti di terreno (deformazioni gravitative profonde di versante, scivolamenti profondi)**

#### *I. Pericolo elevato*

<sup>1</sup> Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti. Con il consenso dell’Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

<sup>2</sup> La manutenzione ordinaria è ammessa.

#### *II. Pericolo medio*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull’edificio (es. fondazioni su platea, materiali e soluzioni in grado di assorbire deformazioni, condutture flessibili, ecc.).

<sup>2</sup> La manutenzione ordinaria è ammessa.

#### *III. Pericolo basso*

<sup>1</sup> Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull’edificio.

<sup>2</sup> Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.

#### *IV. Costruzioni sensibili*

<sup>1</sup> Nelle zone esposte a pericolo elevato sono vietate costruzioni sensibili.

<sup>2</sup> Nelle zone esposte a pericolo medio, sono vietate costruzioni suscettibili di provocare gravi danni; costruzioni destinate a un elevato numero di persone sono ammesse se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull’edificio.

<sup>3</sup> Nelle zone esposte a pericolo basso, sono ammesse costruzioni sensibili, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull’edificio.

#### *V. Disposizioni comuni*

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un’organizzazione in caso d’allarme ed un piano di evacuazione.

### **Art. 22 quinquies - Zone di pericolo a carattere indicativo**

<sup>1</sup> Nel piano delle zone sono riportate, a titolo indicativo le aree esposte a pericoli, di alluvionamento, di processi di crollo e di scivolamento profondo.

<sup>2</sup> Ogni intervento nelle aree esposte a pericoli naturali riportate a titolo orientativo nel piano delle zone deve essere sottoposto alla competente autorità cantonale, la quale può esigere la presentazione di una perizia tecnica intesa a determinare il grado di pericolo.



## 7. Conclusioni

Come indicato precedentemente la Legge sullo Sviluppo Territoriale prevede che le zone di pericolo siano riportate nel Piano Regolatore.

La sovrapposizione del PZP con il Piano Regolatore non ha evidenziato nessuna situazione per cui i pericoli accertati comportano l'impedimento all'edificazione. Marginalmente alcune situazioni sono di pericolo medio, basso o residuo il che comporta atteggiamenti progettuali sensibili a soluzioni costruttive idonee a gestire il pericolo naturale quando esso si manifesta.

## 8. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler **risolvere**:

1. **Sono adottati i documenti relativi alla variante di PR "Zone di Pericolo" in particolare:**
  - **Il rapporto di pianificazione ed i piani allegati.**
  - **La norma di attuazione comprendente gli articoli**
    - **Art. 22 zone di pericolo;**
    - **Art. 22bis zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito, erosione);**
    - **Art. 22ter zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamenti, fenomeni complessi);**
    - **Art. 22quater Zona esposta a pericolo di spostamenti permanenti di terreno (deformazioni gravitative profonde di versante, scivolamenti profondi);**
    - **Art. 22quinques zone di pericolo a carattere indicativo**
2. **È ordinata, scaduti i termini di referendum a norma di legge, la pubblicazione della variante di PR presso l'Ufficio Tecnico Comunale per un periodo di 30 giorni.**

Con i migliori saluti.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE**  
**IL SINDACO**                      **IL SEGRETARIO**

  
Luigi Decarli



  
Giuseppe Allegri